



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

**PROCEDURA APERTA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON
UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

ASP Città di Bologna / ASC Insieme, con sede in _____, alla via _____, C.F. e P.IVA _____, rappresentata al fine del presente atto da _____ in qualità di _____, domiciliato per la carica in _____

E

L’agenzia per il lavoro _____, con sede in _____, alla via _____, P.IVA _____, iscritta presso la C.C.I.A.A. di _____ - Ufficio Registro delle Imprese - con il numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA) _____ il _____/_____/_____, nonché iscritta all’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e titolare dell’autorizzazione ministeriale definitiva n. _____ del ____/____/____, di seguito denominata “Fornitore”, la quale interviene rappresentata ai fini del presente atto da _____ in qualità di _____.

Premesso che

- con Determinazione n. ____ del _____ è stata indetta la procedura aperta congiunta tra ASP Città di Bologna e ASC Insieme per l’affidamento del servizio di somministrazione di personale a tempo determinato per le esigenze di reperimento temporaneo di personale mediante sottoscrizione di un accordo quadro ex art. 54 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. con un solo operatore economico;
- a mezzo Determinazione n. _____ del _____ è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto nei confronti dell’Agenzia _____ per il lotto _____;
- i singoli contratti attuativi dell’Accordo Quadro verranno conclusi a tutti gli effetti dagli enti utilizzatori, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso la richiesta di attivazione di unità di personale mediante pec da inviare all’indirizzo _____;
- il Fornitore aggiudicatario ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Accordo Quadro ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si stipula e conviene quanto segue:



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto e tutti gli atti posti a base della procedura di affidamento, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica (sottoscritte dalle parti e conservate agli atti per formare parte integrante e sostanziale del presente atto) sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'erogazione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e i contratti attuativi sono regolati:

- a) dalle clausole del presente Atto, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica del Fornitore, sottoscritte dalle parti e conservate agli atti per formare parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro e dai contratti attuativi;
- b) dal D.Lgs. 165/2001 ss.mm.;
- c) dal D.Lgs. 81/2015;
- d) dal CCNL delle Agenzie di somministrazione lavoro;
- e) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- g) da ogni altra eventuale disposizione normativa e regolamentare, di fonte nazionale e regionale, destinate a disciplinare l'attività oggetto dell'Appalto in relazione al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Le clausole del presente Atto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi.

Articolo 3 - Oggetto, finalità e importo massimo dell'accordo quadro

Oggetto del presente Accordo Quadro è il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da impiegare presso l'Ente utilizzatore, ASP Città di Bologna / ASC Insieme, da svolgersi presso le sedi di ciascun ente per come indicate all'interno del Capitolato di gara.

La finalità dell'Accordo Quadro è di fornire uno strumento dinamico con cui consentire l'impiego temporaneo di prestatori d'opera in relazione ad esigenze contingenti, non fronteggiabili con il personale degli enti di cui sopra.

Durante il corso dell'Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei Servizi utilizzatori a fornire i servizi, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi connessi secondo le modalità indicate nel presente Accordo Quadro, nell'Offerta Tecnica, nell'Offerta Economica e nei contratti attuativi, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile (valore massimo dell'Accordo quadro).

Il valore massimo stimato dell'Accordo è pari ad € **10.688.358,84**, IVA esclusa, comprensivo del costo dei lavoratori come da CCNL in vigore e del corrispettivo per la remunerazione della somministrazione lavoro (Moltiplicatore unico), il cui valore posto a base di gara è pari a 0,50 €. Il valore stimato è così ripartito:

- € **7.569.550,96**, per la durata stabilita del contratto di 3 anni;
- € **3.118.707,20** per eventuali opzioni di rinnovo e proroga

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per gli enti utilizzatori nei confronti del Fornitore. Conseguentemente gli enti non sono tenuti a formalizzare contratti attuativi, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta. Non è,



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

pertanto, previsto alcun importo minimo garantito in favore del Fornitore. La società utilizzatrice non è in alcun modo vincolata a garantire l'avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro, così come il numero e le ore delle figure professionali avviate possono subire variazioni e finanche cessare in funzione di mutamenti organizzativi e/o l'espletamento di procedure concorsuali di assunzione senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità a carico degli Enti utilizzatori e senza che il Fornitore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta nel corso di somministrazione mancata o inferiore a quella indicata nei documenti di gara e di contratto.

Il contratto di Accordo Quadro si risolverà prima della decorrenza del periodo previsto qualora venga raggiunto prima di tale data l'importo massimo spendibile di cui al precedente paragrafo, fermo restando la possibile durata ulteriore dei singoli contratti applicativi, eventualmente ancora in essere, fino alla scadenza stabilita nei rispettivi contratti.

La durata dei singoli contratti applicativi sarà stabilita di volta in volta, a seconda delle necessità delle Aziende utilizzatrici. Il corrispettivo mensile spettante al Fornitore è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate per il moltiplicatore offerto per il numero dei lavoratori temporanei fornito.

Il moltiplicatore indicato in offerta si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di convenienza del Fornitore.

L'aspetto fiscale del servizio è così articolato:

- a) l'attività di lavoro del personale somministrato compensata con i suddetti costi orari ordinari è esente IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972 e s.m.i.;
- b) il corrispettivo dovuto per la remunerazione del servizio di intermediazione, dell'utile d'impresa e per la copertura delle spese generali, sarà assoggettato ad IVA al 22%, derivante dall'applicazione del moltiplicatore offerto al costo orario;

Le Aziende utilizzatrici si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti e alle condizioni stabilite nel presente Atto. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall'art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii. Fermo restando quanto sopra, la società utilizzatrice potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo 106 D.lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii.

Per la parte riferita al solo costo del lavoro, la revisione periodica del prezzo è ammessa unicamente in riferimento a variazioni conseguenti l'applicazione di eventuali incrementi di costo che si venissero a determinare successivamente, in conseguenza degli adempimenti retributivi e normativi previsti dalla contrattualistica nazionale, territoriale e aziendale, corrisposti ai dipendenti dei Servizi utilizzatori dell'Ente e dovuti al lavoratore somministrato.

Il valore del moltiplicatore formulato in sede di gara resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'Accordo Quadro, fatta salva l'applicazione dell'art. 14 del capitolato di gara relativamente all'adeguamento revisione dei prezzi relativi al margine di agenzia;

Articolo 4 - Durata

Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 3 il presente Accordo Quadro avrà durata di 36 mesi con decorrenza dalla data della stipula. Gli enti utilizzatori si riservano la facoltà di disporre il rinnovo del presente Accordo Quadro per ulteriori 12 mesi.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.lgs. 50/2016 ss.mm. e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. Se, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia dell'Accordo Quadro o di ogni singolo contratto attuativo, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a operatori diversi dal medesimo Fornitore.

Articolo 5 - Condizioni di esecuzione dell'accordo quadro



Nell'esecuzione dell'appalto il Fornitore dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabili dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Il Fornitore provvederà sia all'attività di reclutamento e formazione del personale, sia alla sua gestione, sia all'attività di monitoraggio dei servizi espletati e della relativa contabilizzazione.

5.1 - Modalità di attivazione e di esecuzione del servizio

Relativamente alle modalità di attivazione ed esecuzione del servizio si fa rinvio alla disciplina di cui all'art. 2 lett. B) e C) del capitolato di gara.

5.2 - Profili professionali

I profili professionali che potranno essere oggetto di richiesta di somministrazione in relazione alla presente procedura di gara, sono i seguenti:

- Operatore Socio-Sanitario, Cat. B3 CCNL Funzioni Locali, costo orario € 18,77; ribasso sulla base d'asta offerto: ; moltiplicatore calcolato sul ribasso offerto: ;
- Infermiere, D1 CCNL Funzioni locali, costo orario € 23,16; ribasso su base d'asta offerto: ; moltiplicatore calcolato su ribasso offerto: ;
- Educatore, Animatore, Amministrativo, C1 CCNL, Funzioni locali, costo orario € 19,98; ribasso sulla base d'asta offerto: ; moltiplicatore calcolato su ribasso offerto: ;
- Assistente Sociale, Cat. D CCNL Funzioni locali; costo orario € 21,71, ribasso su base d'asta offerto: ; moltiplicatore calcolato su ribasso offerto: ;
- Fisioterapista, Cat. D CCNL Funzioni Locali, costo orario € 21,71, ribasso su base d'asta offerto: ; moltiplicatore calcolato su ribasso offerto: ;
- Operatore di Manutenzione, Cat. B CCNL funzioni locali, costo orario € 17,82; ribasso sulla base d'asta offerto: ; moltiplicatore calcolato sul ribasso offerto: ;

5.3 – Obblighi del Fornitore

Relativamente agli obblighi a carico dell'Agenzia si fa rinvio all'art. 3 lett A) e B) del Capitolato di gara.

Oltre a quanto sopra indicato il Fornitore si obbliga specificatamente a:

- a) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
- b) erogare i servizi oggetto dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Atto e negli Atti di gara, nonché predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire agli enti utilizzatori di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel presente atto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- d) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra .

Restano ad esclusivo carico del Fornitore gli eventuali maggiori oneri che per legge sono a carico dello stesso, derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione utilizzatrice, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5.4 – Obblighi a carico delle Aziende utilizzatrici

Relativamente agli obblighi a carico dell'Amministrazione si fa rinvio all'art. 3 lett. C) del capitolato di gara:

Articolo 6 - Corrispettivi



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Per quanto attiene il corrispettivo mensile spettante al Fornitore, si richiama quanto disposto all'art. 3 del presente Accordo Quadro.

Articolo 7- Fatturazione e pagamenti

Si rinvia all' Art. 15 Capitolato di gara;

Articolo 8 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Si rinvia all' art. 16 del Capitolato di gara;

Articolo 9 - Clausola Sociale

Come disciplinato dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. ed ai sensi dell'art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, il Fornitore è tenuto a garantire il mantenimento in organico dei lavoratori già utilizzati in precedenza, rilevando, per quanto possibile e ai sensi della normativa vigente in materia, il personale alle dipendenze del precedente fornitore della società utilizzatrice, garantendogli il medesimo trattamento maturato. Pertanto il Fornitore, salvo cause ostative per legge o per volontà dei lavoratori interessati, privilegerà l'avviamento al lavoro di personale che abbia già prestato servizio presso la Società utilizzatrice al fine di garantire la continuità delle competenze e le conoscenze già specificatamente acquisite. L'inadempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi derivanti dalla presente clausola sociale rappresenta violazione dei doveri che incombono sull'impresa subentrante.

Articolo 10 - Verifiche sull'esecuzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm., il Fornitore si obbliga a consentire alla società utilizzatrice, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa, non sarà liquidata.

Qualora la non conformità non venga eliminata l'azienda utilizzatrice procede ad applicare le penalità previste nei successivi articoli. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla società utilizzatrice.

Articolo 11 - Duvri

In base a quanto stabilito dall'art. 26 comma 3 e 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008, ai fini della valutazione dei rischi da interferenza, l'Amministrazione, oltre ad aver valutato che non sussistono rischi interferenziali non è tenuta alla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale. Pertanto, i costi della sicurezza derivanti dall'eliminazione dei rischi da interferenza risultano essere pari a zero. Nel caso comunque in cui, nel corso dell'esecuzione contrattuale possano emergere rischi da interferenza, anche su segnalazione del Fornitore, Ente utilizzatore procederà alla redazione del DUVRI.

È comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si fa espresso e totale rinvio alle norme del Capitolato di Gara allegato al presente accordo Quadro che qui devono ritenersi interamente richiamate e trascritte

Per Asp Città di Bologna

**Per l'Agenzia di
Somministrazione**

**Il Direttore Amministrativo
Dott. Augusto De Luca**
